

DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2024

461/2024/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE MONTEMARTINI, NELLA
DISPONIBILITÀ DI ACEA ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1315^a riunione del 5 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2022, 173/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 173/2022/R/eel);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A. (di seguito: ACEA ENERGIA HOLDING), del 5 dicembre 2013, prot. Autorità 38714, del 6 dicembre 2013;
- la comunicazione di ACEA ENERGIA S.p.A. (di seguito anche: ACEA ENERGIA), del 15 novembre 2022, prot. Autorità 58370, di pari data (di seguito: prima comunicazione Acea);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 aprile 2023, prot. Autorità 24082, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 19 giugno 2023, prot. Autorità 41894, del 20 giugno 2023 (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la comunicazione di ACEA ENERGIA, del 17 gennaio 2024, prot. Autorità 4130, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Acea);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA, del 20 marzo 2024, prot. Autorità 20835, di pari data (di seguito: terza comunicazione Acea).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 635/2013/R/eel, l'impianto Montemartini, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;
- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING;
- con la deliberazione 173/2022/R/eel, l'Autorità ha ammesso l'impianto Montemartini al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento all'impianto Montemartini, dalla prima comunicazione Acea e dalla prima comunicazione Terna emerge che:
 - a) secondo quanto evidenziato da ACEA ENERGIA, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2019 impone vincoli all'operatività tali da consentire la partecipazione ai mercati soltanto limitatamente ai profili indicati da Terna (di seguito: vincoli all'operatività);
 - b) ACEA ENERGIA ha conseguentemente richiesto di escludere dal calcolo del Corrispettivo i ricavi da mancata presentazione di offerte sul mercato del giorno prima diverse da quelle indicate da Terna, a decorrere dall'anno 2021, per gli anni in cui è già stata disposta l'applicazione del regime di reintegrazione all'impianto (fino all'anno 2024), nonché per gli anni successivi nell'eventualità che lo stesso

continui a essere soggetto a detto regime (di seguito: istanza sui ricavi per gli anni dal 2021);

- c) il menzionato utente ha inoltre segnalato che, per una parte dell'anno 2022, l'impianto è risultato indisponibile per cause ad esso non imputabili, connesse ai vincoli all'operatività, chiedendo l'esclusione del periodo in questione (di seguito: sottoperiodo dell'anno 2022) dal calcolo del tasso di indisponibilità *ex comma* 65.22 relativo al medesimo anno (di seguito: istanza sull'indisponibilità dell'anno 2022); con la prima comunicazione Terna, Terna ha fornito sia il tasso di indisponibilità dell'impianto Montemartini per l'anno 2022 determinato includendo nel calcolo il sottoperiodo dell'anno 2022 (di seguito: metodo standard), sia quello derivante dall'esclusione del citato sottoperiodo, come individuato dalla stessa Terna (di seguito: metodo alternativo);
- d) ACEA ENERGIA ha formulato una richiesta in merito alla determinazione del tasso di indisponibilità per l'anno 2024 (di seguito: istanza sull'indisponibilità dell'anno 2024);
- con la terza comunicazione Acea, ACEA ENERGIA ha richiesto che il sottoperiodo dell'anno 2022 abbia la stessa decorrenza e una durata maggiore di quello considerato da Terna per tenere conto dell'istanza sull'indisponibilità dell'anno 2022 (di seguito: metodo Acea);
- con la seconda comunicazione Terna, quest'ultima società ha reso disponibile anche il tasso di indisponibilità definito secondo il metodo Acea, specificando, tuttavia, la ragione alla base della scelta del sottoperiodo dell'anno 2022 rilevante ai fini dell'applicazione del metodo alternativo (l'utente è stato posto nelle condizioni di conoscere il venir meno del presupposto delle indisponibilità riconducibile a Terna in data antecedente rispetto a quella indicata da ACEA ENERGIA).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Acea, ACEA ENERGIA ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2022, relativo all'impianto Montemartini;
- rispetto all'impianto Montemartini, ACEA ENERGIA è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende, per l'impianto Montemartini – per il quale l'Autorità ha già determinato il conguaglio del Corrispettivo per gli anni anteriori al 2022 – il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la

suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2022 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;

- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- i tassi di indisponibilità dell'impianto Montemartini relativi all'anno 2022 determinati secondo le metodologie descritte ai precedenti alinea (metodo standard, metodo alternativo e metodo Acea) risultano tutti superiori rispetto all'indisponibilità media del triennio precedente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza sui ricavi per gli anni dal 2021, di cui alla prima comunicazione Acea, al fine di tenere conto dei vincoli all'operatività e a condizione che detti vincoli permangano;
- di accogliere parzialmente l'istanza sull'indisponibilità dell'anno 2022, di cui alla prima e alla terza comunicazione Acea e alla prima comunicazione Terna, stabilendo che:
 - il sottoperiodo dell'anno 2022 sia escluso dal calcolo del tasso di indisponibilità *ex* comma 65.22 relativo al medesimo anno, in considerazione delle peculiarità dell'impianto evidenziate da ACEA ENERGIA;
 - ai fini del calcolo del tasso di indisponibilità per l'anno 2022 sia adottato il metodo alternativo, basato sul sottoperiodo dell'anno 2022 individuato da Terna, in quanto, secondo quanto riportato nella seconda comunicazione Terna, l'utente è stato posto nelle condizioni di conoscere il venir meno del presupposto delle indisponibilità riconducibile a Terna in data antecedente rispetto a quella indicata da ACEA ENERGIA;
- di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni circa l'istanza sull'indisponibilità dell'anno 2024, di cui alla prima comunicazione Acea, dato che, tra l'altro, non si è ancora completato il processo di cui al comma 65.22 per il citato anno, volto alla definizione dei tassi rilevanti per la reintegrazione dei costi;
- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ACEA ENERGIA, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Montemartini, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Montemartini di ACEA ENERGIA, come pari al 70% della differenza tra:

- il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2022 e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eccesso di indisponibilità che Terna, con la prima comunicazione omonima e con riferimento allo specifico impianto, ha indicato rispetto al tasso medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22; in questo ambito, per le ragioni sopra esposte, è applicato il tasso di indisponibilità per l'anno 2022 calcolato con il metodo alternativo;
- il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2022

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito a quanto richiesto da ACEA ENERGIA S.p.A., con la prima e la terza comunicazione Acea, con riferimento all'impianto Montemartini;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad ACEA ENERGIA S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2022, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 novembre 2024;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ACEA ENERGIA S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini